

N. 00858/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 560 del 2013 proposto da Rosa Brocato, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Dipietro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Palermo via Giusti, n. 21;

contro

il Comune di Cefalù, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Miracola, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Donato di Bona, in Palermo, piazza L. Sturzo, n. 40;

nei confronti di

Ditta Massimiliano Cammarata, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Sindaco n. 8 del giorno 1.2.2013 avente ad oggetto «lavori di manutenzione di n. 25 loculi cimiteriali del nuovo cimitero previa estumulazione di n. 27 salme poste nell'ultimo viale lato monte - blocco NC di cinta viale lato ovest»;
- di ogni altro atto precedente, connesso, consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Cefalù;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc.amm.;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi all'udienza camerale del 9 aprile 2013 gli Avv.ti V. Pozzecco, su delega dell'Avv. T. Di Pietro, per la parte ricorrente; M. Miracola per il Comune di Cefalù; Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. sulla definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, come da verbale;

Considerato che con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato - chiedendone l'annullamento, vinte le spese - l'ordinanza del Sindaco di Cefalù con cui lo stesso ha disposto la realizzazione di «lavori di manutenzione e riorganizzazione di n. 25 loculi cimiteriali del nuovo cimitero previa estumulazione di n. 27 salme poste nell'ultimo viale lato Monte – Blocco NC 06 muro di cinta,ultimo viale ovest e blocco NC 07»;

- che il ricorso si articola sei motivi di doglianza con cui si deducono, sostanzialmente, i vizi di violazione di legge (tra cui in difetto di motivazione) ed incompetenza, nonché l'assenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente;

- che sotto tale ultimo profilo (terzo motivo di ricorso) la ricorrente deduce l'assenza di una situazione di emergenza che impediva al Comune di intervenire con mezzi ordinari (anche con riferimento all'affidamento dei lavori);

Ritenuto, quanto al rito, di dover disattendere l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal Comune di Cefalù secondo cui il ricorso non è stato notificato «personalmente» al Sindaco ed all'«Amministrazione statale di riferimento», considerato che la notificazione alla resistente Amministrazione è stata regolarmente effettuata secondo le modalità stabilite dal Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. n. 104 del 2010;

- che quanto alla mancata notificazione del ricorso all'«Amministrazione statale» (come genericamente qualificata dalla parte resistente) - da individuarsi, più specificamente, nel Ministero dell'Interno-, il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale nel caso di impugnazione di un provvedimento contingibile e urgente, adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, è da escludere che il relativo ricorso, se proposto solo per l'annullamento dell'ordinanza stessa, debba essere notificato anche al predetto Ministero, mentre

diversamente deve essere ritenuto nel caso di contemporanea o successiva azione risarcitoria, affinché lo Stato non venga chiamato a rispondere dei danni senza aver potuto tempestivamente difendersi;

- che il provvedimento impugnato, quanto alla censura contenuta nel terzo motivo la cui trattazione si ritiene di anticipare poiché volto a travolgere in radice l'esercizio dei poteri ex artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267 del 2000, non dà conto di oggettive ed effettive ragioni di contingibilità ed urgenza tali da giustificare l'adozione di un provvedimento *extra ordinem*, considerato che l'estumulazione delle salme, quantunque implicante problematiche di ordine sanitario, non può che essere il frutto di un'ordinaria gestione dell'impianto cimiteriale secondo i canoni ordinamentali tracciati dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e dal testo unico delle leggi sanitarie (fermo restando che, in ogni caso, l'ordinamento statale e regionale non ammette più, sul versante dell'esecuzione delle opere, l'individuazione di ditte affidatarie di lavori da parte di un organo politico);

- che l'assenza del carattere d'urgenza radica la competenza dirigenziale ex art. 2, comma 3, l.r. n. 23 del 1998;

- che, pertanto, il ricorso, in ragione della fondatezza del terzo motivo, assorbito ogni ulteriore motivo irrilevante ed influente ai fini della presente decisione, deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata;

- che quanto alle spese le stesse devono seguire la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.), mentre le stesse devono essere dichiarate irripetibili nei confronti della parte privata non costituita in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Condanna il Comune di Cefalù alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00) oltre accessori come per legge. Spese irripetibili nei confronti della parte privata non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con

l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)